



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1491

Data 28/09/2026

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA ULTERIORE SOSPENSIONE PARZIALE
DALL'ATTIVITÀ CONVENZIONALE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA, 3 LETTERA D)
A.C.N. VIGENTE**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA ULTERIORE SOSPENSIONE PARZIALE DALL'ATTIVITA' CONVENZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 3, LETTERA d), A.C.N. VIGENTE.

** Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:*

PREMESSO che con atto deliberativo n. 1083 del 02/07/2026, si è proceduto alla sospensione parziale, per la durata di tre mesi da Luglio a Settembre 2026, dell'attività convenzionale di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) del [omissis], ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 3, lett. d), ACN vigente.

CONSIDERATO che:

- con nota PEC trasmessa in data 07/09/2026, agli atti di questa UOS, il [omissis] ha chiesto di poter usufruire, con decorrenza dal mese di Ottobre 2026 e per la durata di tre mesi, di un ulteriore periodo di sospensione parziale dall'attività convenzionale di Continuità Assistenziale, [omissis], ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, lett. d), del vigente A.C.N. della Medicina Generale, a mente del quale il medico di medicina generale ha diritto di usufruire di sospensione parziale dall'attività convenzionale per periodi non superiori a 18 (diciotto) mesi nell'arco di 5 (cinque) anni, nel caso previsto dal richiamato articolo [omissis];

- la documentazione probatoria a supporto dell'istanza volta ad ottenere la sospensione parziale dall'attività convenzionale di Continuità Assistenziale, risulta essere in possesso della scrivente UOS, poiché già trasmessa dal [[dr. Giampiero Pizzi] con nota PEC del 09/06/2026;

PRESO ATTO che:

- l'art. 22, comma 7, ACN vigente, stabilisce che la sospensione dall'attività di medicina generale di cui al comma 3, non comporta soluzione di continuità del rapporto convenzionale ai fini dell'anzianità di servizio;

- l'art. 22, comma 10, ACN vigente, prevede che il provvedimento di sospensione dall'incarico convenzionale è disposto dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria;

** Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;*

** Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:*

1. Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile dell'UOS Gestione Sanitari Convenzionati;

** Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;*

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) DI PRENDERE ATTO dell'istanza presentata dal [omissis], medico titolare di incarico in convenzione a tempo indeterminato di Assistenza Primaria ad attività oraria, (ex Continuità Assistenziale), [omissis], volta ad ottenere la ulteriore sospensione parziale dall'attività convenzionale di Continuità Assistenziale, [omissis], ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3, lettera d, A.C.N. vigente.
- 2) DI PROCEDERE, visti gli atti probatori prodotti dal [omissis], alla sospensione parziale dall'attività convenzionale di Continuità Assistenziale in essere con il medico in parola, ai sensi di quanto disposto dal richiamato articolo 22, comma 3, lettera d) A.C.N. vigente, a decorrere dal 1° Ottobre 2026 e per la durata di tre mesi, e cioè fino al 31/12/2026.
- 3) DI INVIARE copia del presente provvedimento alla UOS Gestione Sanitari Convenzionati, per i conseguenti adempimenti.
- 4) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo on line Aziendale ai sensi del D. Lgs 33/2013.
- 5) DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa Proponente.
- 6) DI CONFERIRE alla presente deliberazione immediata esecutività.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1491 del 28/09/2026 ad oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA ULTERIORE SOSPENSIONE PARZIALE DALL'ATTIVITÀ CONVENZIONALE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA, 3 LETTERA D) A.C.N. VIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 28/9/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato